

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE E PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI**

1. OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la stipula di una Convenzione, distinta in 3 (tre) Lotti, valevole per le Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna, ex art 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, per l'affidamento:

- Lotto 1: servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali;
- Lotto 2: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali;
- Lotto 3: fornitura di pulmini e autocarri, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche minime cui gli autoveicoli in noleggio e in acquisto devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori e aggiuntivi e dei dispositivi opzionali.

I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Amministrazioni non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

I servizi aggiuntivi e i dispositivi opzionali devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione mediante indicazione nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo. Per la determinazione di tali corrispettivi si rimanda al prosieguo di tale Capitolato Tecnico e al Disciplinare di gara.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare ogni veicolo deve essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con Dlgs. n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Esecuzione, approvato

con D.P.R. n. 495 del 16/09/1992 e modificato e integrato con Legge 1 agosto 2003 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. LOTTO 1 NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

Il Lotto 1 definisce l'affidamento del servizio di noleggio di autoveicoli a lungo termine senza conducente e i relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- consegna dei veicoli presso un punto di consegna all'uopo deputato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- soccorso stradale;
- servizio di preassegnazione;
- dotazione pneumatici;
- veicolo sostitutivo;
- gestione pratiche amministrative, revisioni e bollini blu;
- garanzie e copertura assicurativa;
- gestione sinistri;
- call center.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell'Amministrazione.

3.1. CARATTERISTICHE MINIME

Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui i modelli di autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nell'Allegato 4-a Caratteristiche Tecniche.

I veicoli oggetto delle servizio dovranno essere di prima immatricolazione, nuovi di "fabbrica" e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.

Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura della Fornitore, così come l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà compresa nel canone mensile base.

Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna dei veicoli a domicilio, disciplinata al paragrafo 3.6.1.

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora, nell'arco di 12 mesi consecutivi, lo stesso abbia necessitato di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria, dovuti a malfunzionamento o usura. Non rientrano in tal fattispecie i guasti dovuti a imperizia o incuria del conducente. Sono altresì esclusi gli interventi conseguenti a sinistri.

3.2. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO

Il corrispettivo del servizio di noleggio sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto indicato nell'Offerta Economica.

Le Amministrazioni, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potranno scegliere, per ciascun modello di autoveicolo previsto, tipologie di contratti di noleggio, distinte per diversa durata del rapporto contrattuale e percorrenza massima, come indicato nella tabella sottostante:

Durata contrattuale	Percorrenza chilometrica
Contratto 36 mesi (3 anni)	45.000 Km
	82.000 Km
	105.000 Km
Contratto 48 mesi (4 anni)	45.000 Km
	70.000 Km
	100.000 Km
Contratto 60 mesi (5 anni)	70.000 Km
	130.000 Km
Contratto 72 mesi (6 anni)	90.000 Km

I canoni di noleggio non potranno subire variazioni per la durata di 6 (sei) mesi dalla data di stipula della Convenzione, fatto salvo l'aumento della tassa di possesso o l'istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato.

3.3. CONGUAGLI CHILOMETRICI

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,20 * \text{Canone} * n) / \text{Km};$$

dove:

P = costo per Km in eccesso o in difetto;

0,20 = coefficiente di abbattimento;

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa);

n = durata del noleggio espressa in mesi;

Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio.

Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia del $\pm 10\%$.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.

3.4. GAMMA COLORI

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:

1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione **bianco**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.
2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore **grigio chiaro**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.

Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del canone di noleggio base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.

3.5. SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in noleggio e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

3.5.1. CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso un punti di consegna deputato alla consegna dei veicoli, che, in ogni caso, dovrà essere presente almeno in ogni Provincia della Regione Emilia Romagna. Nel caso in cui il Fornitore disponga di più punti di consegna nell'ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell'Amministrazione contraente.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. Un termine di consegna inferiore a quanto richiesto verrà valutato come caratteristica migliorativa nel punteggio tecnico, così come previsto nel Disciplinare di Gara. I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni nel caso in cui il periodo intercorrente tra la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l'autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna.

Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.

L'Amministrazione contraente dovrà in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell'Amministrazione contraente. All'atto della

consegna, il Fornitore dovrà garantire:

- che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
- che non vi siano danni visibili.

Inoltre sarà sua cura consegnare:

- la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

L'incaricato dovrà sottoscrivere per conto dell'Amministrazione contraente il **verbale di consegna**, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale,
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, l'incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo "idoneo" ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore

dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

3.5.2. MANUTENZIONE

La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria:

- a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
- b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).

In particolare:

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l'applicazione delle penali. Resta inteso che le Amministrazioni concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni;
- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
 - la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso

di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.

Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il Fornitore e/o non sia possibile accedere ai Punti di Assistenza indicati dallo stesso indicati, l'Amministrazione stessa potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:

- l'importo dell'intervento non sia superiore ad Euro 200,00 (IVA esclusa);
- la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
- l'Amministrazione ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione contraente potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell'Amministrazione. All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di Assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo dovrà essere compilato un "documento di uscita" dal quale, almeno, risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

3.5.3. PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di Punti di Assistenza cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire, in ciascuna Provincia della Regione Emilia Romagna, almeno una **officina** in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto e almeno una **carrozzeria**. Tali Punti di Assistenza dovranno essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e dovranno assicurare la capacità tecnica

per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.

Di tutti i Punti di Assistenza citati dovranno essere forniti in sede di offerta gli estremi identificativi completi. Qualora il Fornitore disponga di un numero di Punti di Assistenza superiore a quelli minimi richiesti, la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata come caratteristica migliorativa nel punteggio tecnico così come previsto dal Disciplinare di gara.

Qualora le Ditte Concorrenti non possiedano una rete di assistenza minima così composta, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di Offerta Tecnica secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti.

3.5.4. SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio dovrà provvedere all'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, a trainare il veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, per tutta la durata del periodo contrattuale.

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione contraente, al momento della consegna del veicolo.

Tale servizio potrà esser fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore: in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso

comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l'eventuale riaddebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

3.5.5. PREASSEGNAZIONE

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione dovrà riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione potrà richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta.

Il veicolo sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio.

Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall'Amministrazione contraente per i veicoli non consegnati.

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione.

I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l'Amministrazione e ciò risulti da atto scritto.

Il periodo in cui l'Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale.

Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione deve corrispondere per l'utilizzo del veicolo in preassegnazione decorrerà dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Fornitore nella misura indicata nell'Offerta Economica.

La restituzione del veicolo in preassegnazione dovrà essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

3.5.6. DOTAZIONE DI PNEUMATICI

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, etc).

Il numero di pneumatici che ciascuna Amministrazione potrà utilizzare nel corso del contratto di noleggio è distinto per durata dei canoni contrattuali e le rispettive percorrenze chilometriche:

- a. 3 anni/45.000 km 4 pneumatici;
- b. 3 anni/82.000 km 8 pneumatici;
- c. 3 anni/105.000 km 8 pneumatici;
- d. 4 anni/45.000 km 4 pneumatici;
- e. 4 anni/70.000 km 4 pneumatici;
- f. 4 anni/100.000 km 8 pneumatici;
- g. 5 anni/70.000 km 4 pneumatici;
- h. 5 anni/130.000 km 12 pneumatici;
- i. 6 anni/90.000 km 8 pneumatici.

Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, comunque, si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento di ogni 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.

La sostituzione dei pneumatici potrà tuttavia avvenire, con le modalità indicate per la manutenzione ordinaria, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. Qualora fosse necessario il cambio di un solo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, il Fornitore provvederà alla sostituzione di entrambi.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Amministrazione contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.

3.5.7. VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l'indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell'Amministrazione stessa.

Tale servizio dovrà essere garantito, per il lasso di tempo necessario all'ordine di un nuovo veicolo, anche nei casi di:

- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell'autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell'autoveicolo.

Il veicolo offerto in sostituzione, che deve corrispondere al medesimo modello in riparazione, potrà non presentare gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti e in ogni caso non potrà essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte delle Amministrazioni contraenti.

Il veicolo dovrà essere messo a disposizione entro 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino all'Amministrazione, comunicato dal Fornitore. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l'applicazione delle penali.

Il veicolo sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.

L'Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo:

- al ripristino della vettura riparata ovvero entro le 8 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza dell'avvenuta riparazione;
- entro 60 giorni dall'evento nel caso di danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- entro 60 giorni dall'evento nel caso di furto dell'autoveicolo noleggiato;
- entro 60 giorni dalla consegna dell'autoveicolo sostitutivo nell'ipotesi di autoveicolo riparato in modo non adeguato.

In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo sostitutivo verranno computati al calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l'officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità di applicare le penali.

3.5.8. GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E "BOLLINI BLU"

Il Fornitore dovrà farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.

Al Fornitore spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rilascio del c.d. "bollino blu", osservando scrupolosamente la normativa comunale ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi.

A tale scopo il Fornitore dovrà **monitorare** le scadenze e comunicare all'Amministrazione contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l'Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l'Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.

Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione contraente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica.

3.5.9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, con compagnie di primaria importanza.

Tutti gli autoveicoli forniti in noleggio dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:

- R.C. auto con un massimale unico non inferiore a € 5.164.568,99 tale da includere la responsabilità civile verso terzi, compresi terzi trasportati.
- incendio e furto totale o parziale del veicolo, se comprovato da regolare denuncia alle

Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di autoradio ovvero altre apparecchiature già installate dal Fornitore al momento della consegna. La garanzia dovrà essere prestata con una franchigia di:

- per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
- per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
- danni subiti dal veicolo in conseguenza di guasti accidentali con una franchigia di
 - per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
 - per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
- rottura vetri e cristalli, senza franchigia;
- eventi socio politici, eventi naturali, atti vandalici, senza franchigia;
- danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità giudiziarie, senza franchigia.

Come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3 del DPR 1990, n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi da lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di €154.937,07 per il caso di morte e fino ad €154.937,07 per il caso di invalidità permanente.

Il Fornitore dovrà provvedere a fornire la Carta Verde per ciascun veicolo: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche sul territorio dell'Unione Europea nonché della Svizzera e essere garantite per chiunque sia alla guida del veicolo. Ogni polizza dovrà contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa.

L'addebito delle franchigie, dove previsto avverrà secondo le seguenti modalità:

- Furto totale: in seguito alla conclusione dell'inchiesta.
- Furto parziale: successivamente alla riparazione / ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità.
- Incendio: successivamente alla radiazione del veicolo in caso di distruzione totale o alla riparazione / ripristino dello stesso in caso di danno parziale.
- Danni accidentali (Kasko): in seguito alla definizione del sinistro.

Gli addebiti delle franchigie verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- Targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione/ contraente.
- Targa del veicolo della controparte (se previsto).
- Conducente.
- Data e luogo del sinistro / evento.
- Tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Le condizioni e le franchigie di cui sopra devono essere applicate anche alle vetture sostitutive.

All'atto della consegna dei veicoli il Fornitore si impegna a consegnare la documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde); in corso di esecuzione del contratto, il Fornitore è altresì tenuto a consegnare all'Amministrazione contraente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, con responsabilità a proprio carico per le conseguenze economiche e giuridiche derivanti da eventuali ritardi.

3.5.10. GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell'Amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione contraente segnalare il sinistro accaduto.

3.5.11. MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà dotare ogni autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l'Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:

- dati identificativi dell'Amministrazione contraente;
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
- modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, rabbocchi e riparazioni di emergenza;
- elenco dei Punti di Assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
- copie di modulo CID;

- recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Copia del verbale di consegna di cui all'articolo precedente dovrà essere custodito all'interno del suddetto manuale operativo.

3.5.12. RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA

Terminato il periodo di noleggio, ciascuna Amministrazione dovrà provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

All'Amministrazione contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.

Al momento della riconsegna, il Fornitore dovrà redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.

Eventuali esborsi per il ripristino dell'autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest'ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo

Saranno pure posti a carico dell'Amministrazione contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all'allestimento.

E' facoltà dell'Amministrazione contraente comunicare per iscritto e con 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi dalla data di scadenza contrattuale. Per il periodo di proroga del contratto l'Amministrazione corrisponderà il medesimo canone.

In nessun caso la mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, sarà considerata alla stregua di proroga di fatto.

3.5.13. OPZIONE DI RISCATTO

Al termine del contratto di noleggio, ciascuna Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato, e nel caso esercitare un'opzione di riscatto per l'acquisto del medesimo veicolo.

3.6. SERVIZI AGGIUNTIVI

I servizi di seguito descritti dovranno essere prestati solo su esplicita richiesta dell'Amministrazione che dovrà corrispondere il relativo prezzo aggiuntivo.

3.6.1. CONSEGNA DEL VEICOLO A DOMICILIO

Ciascuna Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore, nell'ordinativo di Fornitura, la consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per tale Servizio, che l'Amministrazione dovrà richiedere nell'Ordinativo di Fornitura, è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di €100,00 IVA esclusa.

3.6.2. COPERTURA ASSICURATIVA SENZA FRANCHIGIA

Ciascuna Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore l'opzione di una copertura assicurativa, con le medesime condizioni di cui al paragrafo 3.5.9, ma senza alcuna franchigia.

Per tale servizio, che dovrà essere richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, è previsto il pagamento per l'intera durata del contratto dell'importo mensile definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica.

3.7. DISPOSITIVI OPZIONALI

Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costrittrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.

Il canone corrisposto in caso di richiesta dei dispositivi opzionali sarà incrementato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di seguito indicate e calcolate sul prezzo di listino

dell'optional al netto dell' IVA:

- Contratto di 36 mesi: 2,8 %
- Contratto di 48 mesi: 2,4 %
- Contratto di 60 mesi: 2,1 %
- Contratto di 72 mesi: 1,7 %

4. LOTTO 2 E LOTTO 3 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

Il Lotto 2 prevede la fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali; il Lotto 3 prevede la fornitura di pulmini e autocarri, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Tutti i prodotti dei presenti Lotti si intendono nuovi di fabbrica e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica. E' posto a carico del Fornitore l'immatricolazione degli autoveicoli oggetto della fornitura ed inoltre la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel prezzo di acquisto:

- consegna a domicilio;
- garanzia;
- soccorso stradale nei casi espressamente indicati;
- call center.

4.1. CARATTERISTICHE MINIME

Le caratteristiche minime obbligatorie cui i modelli delle autovetture offerte devono rispondere sono indicate nell'Allegato 4-b (per il Lotto 2) e nell'Allegato 4-c (per il Lotto 3) Caratteristiche Tecniche.

Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

4.2. GAMMA COLORI

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:

1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione **bianco**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.

2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore **grigio chiaro**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.

Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.

4.3. SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura delle autovetture in acquisto e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

4.3.1. CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso i luoghi indicati dall'Amministrazione contraente entro e non oltre 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Un termine di consegna inferiore a quanto richiesto verrà valutata come caratteristica tecnica migliorativa nel punteggio tecnico, così come previsto nel Disciplinare di Gara.

I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive ovvero modifiche agli allestimenti.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l'ora presunta in cui l'autoveicolo sarà consegnato.

All'atto della consegna, il Fornitore dovrà garantire che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. Sarà inoltre sua cura consegnare:

- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

La consegna dovrà essere effettuata in favore di un incaricato dell'Amministrazione nominato, che

dovrà sottoscrivere il **verbale di consegna**, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni.

Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 5 (cinque) giorni solari. Resta facoltà dell'Amministrazione applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

4.3.2. PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di punti assistenza cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire, in ciascuna Provincia della Regione Emilia Romagna, almeno una **officina** in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto, e almeno una **carrozzeria**. Tali Punti di Assistenza dovranno essere convenzionate con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice dei autoveicoli e dovranno assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.

Di tutti i Punti di Assistenza citati dovranno essere forniti in sede di offerta gli estremi identificativi completi. Qualora il Fornitore disponga di un numero Punti di Assistenza superiore a quelli minimi richiesti, la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata nel punteggio tecnico così come previsto definito nel Disciplinare di gara.

Qualora i concorrenti non possiedano una rete di assistenza minima così composta, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituire detti Punti di Assistenza entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di offerta tecnica secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Tali Punti di Assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell'Amministrazione durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore.

I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti.

4.3.3. GARANZIA

Tutti gli autoveicoli acquistati dal Fornitore Aggiudicatario dovranno essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale garanzia dovrà coprire gli autoveicoli e i relativi accessori ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione del prodotto, in conformità alle nuove norme previste sulla garanzia europea (D.lgs. 24/2002 di recepimento della Dir. CE 99/44), senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

L'offerta di una garanzia con durata superiore ai minimi sopra indicati, verrà valutata nel punteggio tecnico così come previsto dal Disciplinare di Gara: tale estensione si intende efficace nei confronti di tutti i autoveicoli del Lotto di riferimento.

Per ogni intervento coperto da garanzia, il Fornitore Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità di erogazione e dei tempi massimi previsti per la manutenzione straordinaria.

4.3.4. SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale, nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio dovrà provvedere all'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, a trainare il veicolo dal punto di

fermo fino ad un punto di assistenza.

Tale servizio deve essere prestato gratuitamente:

- nei casi previsti e per tutta la durata della garanzia;
- nei casi previsti e per tutta la durata del servizio di assistenza aggiuntiva, se richiesto dall'Amministrazione Contraente.

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare gli stessi alla Amministrazione contraente, nel momento della consegna del veicolo.

Tale servizio potrà esser fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore: in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l'eventuale riaddebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

4.3.5. COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI

Gli autoveicoli potranno essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su richiesta dell'Amministrazione contraente e senza alcun onere aggiuntivo sulla base delle combinazioni standard del Fornitore Aggiudicatario corrispondenti al modello di autoveicolo scelto in fase d'ordine.

Interni "di pregio" potranno essere concordati con il Fornitore Aggiudicatario, a titolo oneroso, se previsti tra gli optional standard Fornitore Aggiudicatario.

4.4. SERVIZI AGGIUNTIVI

I servizi di seguito descritti devono essere prestati dal Fornitore solo se espressamente richiesti dall'Amministrazione che dovrà corrispondere il relativo prezzo aggiuntivo.

4.4.1. ASSISTENZA AGGIUNTIVA

Il Fornitore dovrà offrire alle Amministrazioni contraenti la possibilità di estensione dei servizi di assistenza e manutenzione sull'interezza del mezzo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sugli allestimenti eventualmente richiesti. Tale servizio aggiuntivo dovrà essere corrisposto su richiesta dell'Amministrazione, da indicarsi nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica, per le seguenti combinazioni tempo/chilometraggio:

- a. 4 anni/100.000 km inclusa sostituzione dei pneumatici (max 2 treni gomme);
- b. 4 anni/100.000 km, esclusa sostituzione dei pneumatici;

Il servizio di Assistenza Aggiuntiva dovrà comprendere

- 1. gli interventi di manutenzione ordinaria;
- 2. gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti e/o normale usura del veicolo;
- 3. la fornitura e il montaggio di tutti i materiali di ricambio per gli interventi di cui ai punti precedenti;
- 4. la revisione periodica, in accordo con le disposizioni ministeriali;
- 5. il controllo periodico delle emissioni inquinanti (cd. bollino blu);
- 6. traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di assistenza nel caso in cui lo stesso risulti in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia;
- 7. eventuale servizio di sostituzione dei pneumatici e servizi connessi.

In particolare, la sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire, con le modalità indicate per la manutenzione ordinaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e comunque quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Amministrazione contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.

Durante il periodo coperto dal servizio di Assistenza Aggiuntiva, il Fornitore Aggiudicatario

assicura, presso i Punti di Assistenza, l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, facendosi carico di tutti i costi connessi.

Rimangono, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione contraente:

- i seguenti interventi di manutenzione da effettuarsi al di fuori dei controlli periodici e programmati sui veicoli:
 - riparazione forature;
 - controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.) ed eventuale rabbocco;
 - controllo perdite fluidi;
 - controllo funzionamento segnalazioni, dispositivi ottici, spie e comandi posto di guida;
 - verifica pressione e stato di usura delle gomme;
 - additivi particolari (lavavetri, antigelo, etc.);
 - carburante;
- i seguenti oneri:
 - costi assicurativi;
 - tasse di possesso;
 - soccorso stradale nei casi non inclusi nell'assistenza in oggetto.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio in oggetto gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- negligenza o non corretto uso del veicolo secondo le prescrizioni del Fornitore;
- mancanza di manutenzione ed abituali controlli e comunque per mancato rispetto della tempistica prescritta per la manutenzione (salvo tolleranze comunemente ammesse);
- riparazioni e manutenzioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina e dai libretti d'uso dei veicoli;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni per il ripristino del veicolo in seguito a qualsiasi tipo di incidente (stradale e non).

Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere il servizio di assistenza aggiuntiva (per incidente o altri motivi insindacabili dell'Amministrazione ordinante) prima della scadenza concordata con il Fornitore, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito nella misura del valore del servizio quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruito. Tale valore potrà essere recuperato dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore Aggiudicatario.

4.4.2. MANUTENZIONE

La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria:

- a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, pastiglie, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
- b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni ecc.). Tale servizio verrà attivato su chiamata dell'Amministrazione contraente e secondo le modalità di seguito indicate.

In particolare:

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, nel rispetto delle seguenti modalità:

- il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo. Entro tale termine il Fornitore Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, etc...) e l'entità economica;
- la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intendono a carico dell'Amministrazione.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione contraente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell'Amministrazione. All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di Assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo dovrà essere compilato un "documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

4.4.3. PERSONALIZZAZIONE DEI COLORI

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore Aggiudicatario in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura la personalizzazione della livrea degli autoveicoli con le colorazioni specifiche caratterizzanti i propri mezzi di trasporto.

Si precisa che la personalizzazione dei colori sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore Aggiudicatario.

4.5. DISPOSITIVI OPZIONALI

Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costruttrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.

Il prezzo di acquisto degli autoveicoli in caso di richiesta di tali dispositivi sarà incrementato del prezzo di listino degli optional richiesti, tenuto conto della percentuale di sconto sugli stessi offerto dalla Ditta concorrente in sede di gara, come previsto dal Disciplinare di gara.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI VALIDI PER ENTRAMBI I LOTTI

I servizi aggiuntivi devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione Contraente mediante indicazione nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo.

5.1. RITIRO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DELL'USATO

Il Fornitore dovrà offrire alle Amministrazioni Contraenti la possibilità di usufruire di un servizio di ritiro, rottamazione e radiazione al P.R.A. degli autoveicoli usati e di proprietà delle stesse Amministrazioni, prima della stipula della Convenzione. Tale servizio aggiuntivo dovrà essere corrisposto su richiesta dell'Amministrazione e dietro il pagamento del relativo corrispettivo, che sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore Aggiudicatario, e che non dovrà comunque essere superiore a €200 per ogni autoveicolo.

5.2. MODIFICHE NEGLI ALLESTIMENTI

L'Amministrazione contraente potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore, ovvero concordare con quest'ultimo, l'esecuzione di interventi, eventualmente svolti anche da altri soggetti, per la realizzazione di modifiche "speciali" all'allestimento del veicolo o inserimento di apparecchiature particolari di interesse della stessa Amministrazione contraente, fermo restando la validità della garanzia contrattuale, per vizi e difetti, offerta dal Fornitore. In particolare potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmettenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interne od esterne;

- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive che identifichino l'Amministrazione;
- altre installazioni.

L'Amministrazione contraente non potrà, salvo accordo con il Fornitore:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica.
- sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo.
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Laddove sia lo stesso Fornitore a realizzare gli interventi per l'allestimento speciale, dovrà provvedere all'immatricolazione/omologazione dei veicoli secondo la vigente normativa.

L'Amministrazione si farà totale carico dei costi di allestimento del veicolo, nonché, in caso di noleggio, di ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie.

6. ULTERIORI PRESCRIZIONI

6.1. EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Qualora, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio autoveicoli analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre all'Agenzia la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali degli autoveicoli offerte in sede di gara. In particolare si impegna a fornire all'Agenzia la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell'Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di gara. E' facoltà dell'Agenzia accettare tale sostituzione.

6.2. FUORI PRODUZIONE

Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di

garantire la consegna dei veicoli offerti per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di Gara.

In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.

6.3. CALL CENTER

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore Aggiudicatario per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

6.4. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore Aggiudicatario, deve inviare all’Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l’Agenzia può richiedere al Fornitore Aggiudicatario l’elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

6.5. SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore Aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore Aggiudicatario;
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore Aggiudicatario via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore Aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;

- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.